

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) BARTOLOMUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BALDINELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CAPIZZI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) CESARE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) BARTOLOMUCCI

Seduta del 10/02/2026

FATTO

Il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa nella fase di reclamo, adiva questo Arbitro deducendo di aver già proposto un ricorso avente il medesimo oggetto presso l'Arbitro per le Controversie Finanziarie, il quale in data 7/07/2025 lo aveva dichiarato inammissibile per incompetenza per materia.

Faceva presente di aver effettuato, il 22/4/2024, tramite una banca terza, una richiesta all'intermediario, mediante il "servizio TDT", di trasferimento dei propri titoli.

Sottolineava che l'intermediario gli avesse comunicato l'impossibilità di trasferire il titolo azionario "Hellenic Sugar" tramite detto servizio, essendo stato sottoposto a delisting, e che una diversa banca, cedente del proprio ramo d'azienda nel 2022, avrebbe potuto trasferirlo "manualmente".

Soggiungeva che, nel mese di settembre del 2024, in seguito al suo sollecito l'odierno resistente avesse invece replicato che il titolo non potesse essere trasferito nemmeno "manualmente", ma avrebbe poteva soltanto essere cancellato su sua richiesta, in tempi brevi.

Rappresentava di aver chiesto, in data 15/10/2024, di cancellare dal proprio deposito il titolo in esame, delistato e privo di valore, seguendo le indicazioni ricevute dal servizio clienti.

Lamentava che, dopo aver ricevuto indicazioni non univoche, nel mese di gennaio 2025, a seguito di una nuova richiesta, l'intermediario avesse comunicato di non poter cancellare il titolo fino alla ricezione di una comunicazione ufficiale da parte della banca terza, relativa al prezzo del titolo stesso.

Affermava di aver intimato, in data 10/2/2025, la chiusura del conto corrente ed il rimborso delle spese, pari ad euro 23,00 per trimestre, ma di aver ottenuto in risposta la disponibilità a trasferire a titolo gratuito i suddetti titoli in un trust, con conseguente possibilità di chiusura del deposito e del conto corrente.

Evidenziava di aver comunicato l'accettazione al trasferimento al predetto trust a condizione del rilascio della certificazione della relativa minusvalenza, ma che l'intermediario avesse risposto che il titolo in questione, essendo in default, non generava minusvalenze.

A quel punto, in data 14/3/2025, comunicava di non accettare il trasferimento a titolo gratuito del titolo al trust chiedendo di nuovo che lo stesso venisse trasferito in esecuzione del TDT del 22/4/2024; anche tale richiesta veniva tuttavia rifiutata, poiché il titolo era stato delistato, nonostante che nell'anno 2023 il medesimo intermediario, a seguito di TDT di un altro intermediario terzo avesse trasferito quattro diversi titoli delistati.

Riteneva, quindi, di essere impossibilitato ad esercitare i propri diritti in relazione alla chiusura del dossier titoli, che è il presupposto necessario alla chiusura del rapporto di conto corrente e chiedeva il trasferimento in esecuzione del TDT del 22/4/2024, la chiusura del conto e del deposito, nonché la restituzione delle spese bancarie sostenute dalla richiesta di chiusura (quantificate in euro 23,00 per ogni trimestre).

Costituitosi ritualmente, l'intermediario convenuto precisava che la richiesta del ricorrente avesse ad oggetto il titolo azionario Hellenic Sugar, delistato, privo di mercato regolamentato e non più negoziabile attraverso circuiti di regolamento standard (TDT).

Confermava, dopo aver verificato la natura e lo stato del titolo, di aver comunicato al cliente che, per titoli delistati e privi di controparte di mercato, non è tecnicamente possibile il trasferimento tramite canali ordinari; soggiungeva di aver prontamente avviato interlocuzioni con gli intermediari competenti, verificando la possibilità di una gestione alternativa.

Faceva pure presente di aver proposto al cliente (che invece aveva rifiutato) una soluzione tecnica praticabile, ossia il trasferimento gratuito del titolo delistato ad un trust istituito presso un altro intermediario, in qualità di sub-depositaria, che avrebbe consentito la rimozione del titolo dal dossier del cliente e la conseguente chiusura del rapporto, mantenendo la corretta gestione amministrativa e fiscale.

Sosteneva che la normativa prevede che un simile trasferimento sia possibile soltanto previo accordo tra i soggetti coinvolti (depositaria/ intermediario ricevente), evidenziando che tale condizione non si fosse verificata a causa del mancato accreditamento dell'intermediario ricevente per titoli fuori dal mercato.

Rispetto alla soluzione prospettata e rifiutata dal cliente, precisava che – in conformità ai principi fiscali vigenti – non è possibile considerare le perdite di valore quali minusvalenze fiscalmente rilevanti in determinati casi, tra i quali lo scarico dai depositi della clientela dei titoli derivanti da delisting; ribadiva, comunque, la propria disponibilità a procedere con il trasferimento gratuito del titolo verso il trust, previa autorizzazione scritta del cliente. Specificava che, trattandosi di un atto di devoluzione o conferimento a titolo gratuito, esso non determina una nuova perdita fiscalmente riconoscibile, pur restando fermo il rilascio della certificazione delle minusvalenze già maturate sulla posizione al momento della chiusura effettiva del rapporto.

Da ultimo, segnalava che – essendo ancora persistente il rapporto – nulla fosse dovuto a titolo di spese. Chiedeva, pertanto, in via principale il rigetto del ricorso; in via subordinata, domandava di accertare la legittimità della soluzione di trasferimento al trust, di dichiarare non dovute le spese bancarie a titolo di risarcimento e di “limitare eventuali riconoscimenti a meri profili organizzativi senza contenuto economico”.

Alle controdeduzioni dell'intermediario replicava il ricorrente, il quale ribadiva che la soluzione relativa al conferimento al trust fosse giunta soltanto in seguito all'intervento di un avvocato e a notevole distanza temporale.

Segnalava che l'intermediario non avesse contestato la ricostruzione circa le risposte contrastanti fornite nel corso del tempo e circa l'avvenuto trasferimento di ulteriori titoli delistati, indicati nel ricorso. Riteneva sussistente il nesso causale relativo alla richiesta di rimborso delle spese di tenuta del conto sarebbe, fondato proprio sul lungo periodo trascorso (dieci mesi), nel quale si erano succedute risposte contraddittorie da parte dell'intermediario, nel corso del quale si era trovato privato della possibilità di chiudere il rapporto ed era stato lasciato per quasi un anno in attesa della conclusione di non meglio precisate verifiche tecniche, costretto a pagare oneri dovuti per il solo fatto di non essere lasciato libero di chiudere il conto.

Contestava che l'intermediario non avesse fornito alcuna prova del fatto che la banca terza da lui indicata non avrebbe accettato il trasferimento del titolo, lasciando intendere che vi sarebbe una differenza nel soggetto sub-depositario dei titoli; tant'è che il medesimo titolo era stato trasferito nel 2022 (quando già si trovava in default) da parte di un intermediario cedente del ramo d'azienda in favore dell'odierno resistente.

Con riguardo al conferimento al trust – tenuto conto che il trasferimento fosse previsto a titolo gratuito e la minusvalenza non sarebbe riconosciuta in quanto il caso in esame rientrerebbe nella fattispecie dello “scarico del titolo dai depositi della clientela” – sottolineava che per evitare il danno l’unica soluzione sarebbe mantenere il titolo, nella speranza che si possa verificare un evento favorevole, ad esempio un’uscita *in bonis* della società dalla procedura concorsuale, oppure una modifica dell’attuale normativa, possibilità aperta concretamente dalla delega al governo per la riforma fiscale, legge 9/8/2023, n. 111.

Osservava che tale decisione, unicamente motivata dalla necessità di evitare un danno, non dovrebbe costringerlo a mantenere aperto il rapporto di deposito e conto, e a sostenere delle spese, a causa dell’infondato rifiuto al trasferimento.

Domandava, pertanto, in via principale di trasferire il titolo al deposito intrattenuto presso la banca terza, in adempimento del TDT del 22.02.2024, con conseguente chiusura del conto corrente intrattenuto presso l’odierno resistente e la restituzione delle spese sostenute dalla richiesta di chiusura; in via alternativa, di conferire detto titolo al trust indicato dall’intermediario, con conseguente rilascio del certificato sulle minusvalenze, chiusura del conto e rimborso delle spese.

Le repliche del ricorrente venivano riscontrate dall’intermediario, il quale reiterava le proprie allegazioni in ordine alla circostanza per cui la durata delle verifiche fosse dipeso dalla particolare natura del titolo oggetto di richiesta, trattandosi di un titolo delistato, privo di mercato regolamentato e non trasferibile attraverso i canali ordinari del regolamento standard (TDT).

Ribadiva di aver fornito risposte coerenti con l’esito progressivo delle verifiche svolte, e con la particolare situazione del titolo, la cui movimentazione richiede l’accettazione dell’intermediario ricevente, la quale aveva comunicato la non adesione. Precisava, infatti, che nel caso di specie non fosse possibile trasferire il titolo tra istituti che non hanno la stessa “agent bank” sul mercato greco, come specificato anche dalla banca terza, designata come ricevente.

Considerava inconferente il richiamo del ricorrente alle operazioni risalenti al 2022 come prova della trasferibilità del titolo, tenuto conto che non erano più sussistenti le condizioni tecniche che avevano consentito il trasferimento all’epoca.

DIRITTO

La domanda del ricorrente è relativa all’accertamento della illegittimità del mancato trasferimento di un titolo azionario oggetto di delisting, e della conseguente mancata chiusura del deposito titoli e del conto

corrente, con conseguente diritto al rimborso delle spese *medio tempore* sostenute dalla domanda di chiusura del rapporto sino ad oggi.

In sede di repliche, il ricorrente formula ulteriori domande in via alternativa, chiedendo di accertare il diritto al trasferimento al trust proposto dall'intermediario, previo rilascio del certificato sulle minusvalenze oltre alla chiusura del conto deposito e del conto corrente e rimborso delle spese bancarie sostenute.

Mentre queste ultime domande coincidono sostanzialmente con quelle già spiegate nel ricorso, la prima invece risulta del tutto nuova e, in quanto tale inammissibile.

In applicazione dei principi contenuti nelle Disposizioni della Banca d'Italia che regolano il presente procedimento, l'uniforme indirizzo interpretativo dei Collegi ha più volte ribadito che sia esclusa la possibilità per il ricorrente di introdurre domande nuove con le memorie di replica, potendo quest'ultime contenere soltanto una specificazione delle deduzioni e delle conclusioni già spiegate nell'atto introduttivo, senza alcuna possibilità di ampliamento (cfr. Coll. Milano, dec. n. 5239/2024).

Quanto al merito del ricorso, dalla documentazione in atti risulta che il cliente sia titolare di un titolo azionario oggetto di delisting (Hellenic Sugar), il cui valore è pressoché azzerato, e che il cliente abbia chiesto (in data 22.02.2024) il trasferimento degli strumenti finanziari presso un altro intermediario terzo, la chiusura del conto corrente e del deposito titoli.

A fronte di tale richiesta l'intermediario ha ritenuto di dover effettuare alcune specifiche verifiche relative alla possibilità e alla modalità di trasferimento del titolo azionario in esame, in considerazione del delisting che aveva interessato il titolo stesso, fornendo poi risposte di diverso tenore nel corso del tempo; ancorché il cliente lamenta (quantomeno) un ritardo di dieci mesi dell'intermediario, tra l'aprile 2024 e il febbraio 2025, sono agli atti varie comunicazioni scambiate tra le parti nell'anno 2025, ma non anche quelle del 2024.

Emerge pure *per tabulas* che – in adesione alla proposta avanzata dall'intermediario – il 3/3/2025 il cliente abbia accettato il trasferimento ad un trust a condizione del rilascio della certificazione della relativa minusvalenza e che, dinanzi al rifiuto opposto, il ricorrente abbia insistito per il trasferimento alla banca terza precedentemente indicata.

Sulla base delle rispettive rappresentazioni e alla luce delle evidenze documentali, la pretesa avanzata dal ricorrente è relativa al trasferimento del titolo in favore di una banca che è terza rispetto al presente procedimento, non essendo stata convenuta, la cui cooperazione tuttavia è necessaria al fine del soddisfacimento dell'interesse del cliente.

In relazione alla posizione di tale ulteriore intermediario, l'odierno resistente – in sede di controrepliche – ha allegato la comunicazione ricevuta da tale banca terza, in data 28.03.2025, la quale lo ha

informato che, secondo le indicazioni ricevute dalla propria “depositaria”, il titolo fosse trasferibile “in modalità OTC OWNE solo se ambo le parti hanno lo stesso CSD account... il CSD account è un’informazione a disposizione della sub per ciascun party, nel vostro caso è il seguente [...]”; sulla base di tale presupposto, l’intermediario convenuto è stato invitato a “verificare il vs. CSD code e se il CSD account è lo stesso, tale trasferimento [n.d.r. del titolo azionario] può avvenire [...] Vi chiediamo cortesemente di verificare lato vs. e di aggiornarci”.

Pur non risultando agli atti ulteriore corrispondenza tra l’intermediario, la banca terza ed il cliente, risulta *per tabulas* che parte convenuta – contrariamente a quanto lamentato dal ricorrente – si sia concretamente attivato per individuare la soluzione più adatta per il richiesto trasferimento, secondo le preferenze espresse e che non fosse possibile effettuarlo secondo le modalità ordinarie previste in attuazione del protocollo TDT, al punto che la nuova banca depositaria abbia individuato una soluzione alternativa.

Pur in mancanza di ulteriori riscontri documentali (anche relativi ad una eventuale informativa al cliente), dall’esame di tale comunicazione è comunque possibile presumere che, in seguito alle verifiche effettuate dall’intermediario, questi abbia concluso di non poter procedere al trasferimento con le modalità indicate dalla banca terza.

Il mancato trasferimento del titolo non può che comportare il mantenimento del conto e la maturazione delle relative spese bancarie.

Il ricorso, dunque, non può trovare accoglimento.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE